MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. "PIAZZA FILATTIERA 84"
Piazza Filattiera, 84 - 00139 ROMA - Tel. 06/8102978
C.M. RMIC8EG00Q – C.F. 97713420582
e-mail: rmic8eg00q@istruzione.it pec: rmic8eg00q@pec.istruzione.it

Ai docenti a tempo determinato
Alla segreteria del personale
Alla Dsga
Al sito

Circolare n. 84

Oggetto: Ferie personale docente a tempo determinato

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento che:

Il Dirigente Scolastico

VISTA la norrnativa vigente in materia di ferie per il personale docente;
VISTO che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 13 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021) da fruire di norma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio;
CONSIDERATE le pronunce della Corte di Cassazione relative al diritto e alla modalità di fruizione delle ferie;
CONSIDERATO che nei periodi di sospensione delle attività didattiche (come da calendario scolastico) i docenti non sono obbligati a presentare richiesta di ferie, salvo esplicita volontà;

COMUNICA

Diritto alle ferie: Secondo la normativa vigente, quindi, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d'ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.

1. Il personale in oggetto **è invitato** pertanto a richiedere le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Natale, Pasqua, eventuali ponti, periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, etc);

2. **Conseguenza della mancata richiesta:** in caso di mancata presentazione della richiesta di ferie, si precisa che:
    - Il docente rimarrà a disposizione della scuola per eventuali convocazioni o attività funzionali all'insegnamento;
    - **La mancata fruizione delle ferie comporterà, salvo diversa disposizione normativa, la perdita del diritto sia al godimento delle ferie che all'indennità sostitutiva;**

3. **Informativa e Invito formale:** con la presente circolare, l'Istituto **informa e invita formalmente** il personale docente a T.D. a presentare eventuale richiesta di ferie nei periodi utili. Pertanto, qualora il docente, pur avendo ricevuto la presente informazione, **non presenti alcuna richiesta di ferie**, si intenderà che **ha volontariamente rinunciato alla fruizione**, con conseguente **decadenza dal diritto all'indennità sostitutiva** delle ferie non godute.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile **(nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).**

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il dirigente scolastico
Claudio Finelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993